

Comune di Chiusano d'Asti (Asti)

D.C.C. n. 26 del 11/12/2012: Approvazione abrogazione dell'art. 27bis e modifiche agli artt. 2 e 16 del Regolamento Edilizio comunale approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 93 del 19/03/2002 e s.m.i.

(omissis)

Il Consiglio Comunale (omissis) delibera

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione abrogazione dell'art. 27bis e modifiche agli artt. 2 e 16 del Regolamento Edilizio comunale approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 93 del 19/03/2002 e s.m.i." -

Proposta di deliberazione del C. C. (omissis)

la Giunta Comunale propone che il Consiglio Comunale deliberi ai sensi dell'art. 3, comma 10 della Legge Regionale n. 19/99:

- 1) di abrogare l'art. 27bis (disposizione transitoria) del regolamento edilizio comunale vigente.
- 2) di approvare le modifiche all'art. 2 e all'art. 16 del regolamento edilizio comunale vigente secondo quanto indicato in premessa e come disposto al punto 3 ed al punto 4 successivi.
- 3) l'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente è stralciato e sostituito come segue:

"Art. 2. Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. 5 (cinque) componenti designati dalla Giunta comunale, che nomina fra detti componenti il Presidente della Commissione. Non possono farvi parte il Sindaco né altri membri degli Organi di Governo del Comune di Chiusano d'Asti.

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I componenti della Commissione decadono:

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."

4) l'art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale vigente è stralciato e sostituito come segue:

"Art. 16. Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”

NOTA:

- *Comma 3: il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

5) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione e approvato con D.C.R. 29/07/1999 n. 548-9691.

6) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 8/07/1999 n. 19.

7) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Chiusano d'Asti, 21/02/2013

Il Responsabile del Servizio
Marco Dassetto